

PROPOSTA DI MODIFICA ALLA DAL 149 DEL 17 DICEMBRE 2013, (“Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 2 marzo 2009, n. 2; dell’articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20) AL FINE DI RAZIONALIZZARNE E RENDERNE POSSIBILE L’APPLICAZIONE.

Prot. N. 5085/a

Premessa

La DAL 149/2013 contiene molte criticità applicative, che il nostro Ordine ha puntualmente segnalato in fase di deliberazione (vedi; <http://www.archibo.it/multimedia/cnormative/allegati/DGR%20linee%20vita.pdf>).

In sintesi, le maggiori criticità sono riassumibili in:

- **Contrasto con la norma nazionale**, che prescrive di preferire sistemi di protezione collettiva rispetto a quelli individuali;
- **Obbligo di adottare un sistema tecnologico**, indipendentemente dalle condizioni al contorno;
- **Allontanamento dalla cultura della sicurezza ragionata** e correlata ai contesti, favorendo un approccio acritico e burocratico al tema;
- **Fortissime e numerose criticità applicative**: le prescrizioni della DAL innescano la necessità di attuare diverse pratiche edilizie, inutili e che attualmente non sono necessarie, richiedendo forti spese tecniche e attese per tempi burocratici che in diversi casi possono arrivare a 8-10 mesi, con probabile disincentivazione all’applicazione della cultura della sicurezza, rincorsa alla elusione della norma e alle soluzioni “burocratiche”.

La presente proposta viene formulata nel tentativo di:

- **Favorire un approccio ragionato al tema**, prescrivendo soluzioni commisurate alle effettive condizioni al contorno;
- **Favorire una autentica cultura della sicurezza**, che dia risposte appropriate a seconda della eterogeneità delle casistiche possibili;
- Favorire la responsabilizzazione degli attuatori, consentendo la costruzione di misure di sicurezza in tutti i casi in cui gli interventi edilizi implicino future operazioni che richiedano lavori in quota;
- Favorire e incentivare la previsione delle problematiche, **RIMUOVENDO TUTTE LE DIFFICOLTA’ BUROCRATICHE E DOCUMENTALI** e azzerandone i costi relativi, al fine di **concentrare tutte le risorse economiche ed intellettuali nella cultura della prevenzione**

TESTO ANNOTATO E COMMENTATO DALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI BOLOGNA

IN ROSSO: il testo che si propone di inserire

In blu barrate: il testo che si propone di eliminare

In nero corsivo evidenziato in grigio: osservazioni e note esplicative

Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 2 marzo 2009, n. 2; dell'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20.

Premessa

Il presente atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile è stato redatto tenendo conto della normativa vigente in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia edilizia e in particolare :

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475;
- LR 24 marzo 2000, n. 20;
- LR 25 novembre 2002, n. 31;
- LR 21 ottobre 2004, n. 23;
- LR 2 marzo 2009, n. 2;
- LR 26 novembre 2010, n. 11;
- LR 30 luglio 2013, n. 15.

1. Finalità

- 1.1 In attuazione a Compatibilmente con quanto disciplinato all'art. 6 della legge regionale 2/2009 "Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile", il presente atto di indirizzo e coordinamento **favorisce e incentiva** ~~introduce l'obbligo d'~~installazione dei dispositivi permanenti di ancoraggio, **prescrivendone l'obbligo per determinati interventi edilizi**, sulle coperture e sulle **facciate che richiedono manutenzione costante** ~~ampie e/o continue~~ ~~pareti a specchio~~, degli edifici, con lo scopo di ridurre i rischi d'infortunio in occasione di accesso, transito, esecuzione di lavori futuri.

Nota: l'art. 6 della L. 2/2009 consente la redazione di atti tecnici di coordinamento, ma NON li prescrive; quindi non esiste nessuna necessità cogente di attuare un atto tecnico di coordinamento (da ora in poi, per semplicità, atc) che prescriva i sistemi di ancoraggio. Stesso discorso vale per l'art. 16 della LR 20/2000.

Va sottolineato, comunque, che comunque l'art. 6 della LR 2/2009 precisava che "I requisiti di cui al comma 1 sono formulati in termini prestazionali e sono definiti avendo riguardo alle tipologie d'intervento, secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza al fine di ridurre al minimo l'impatto sulle costruzioni." (comma 3).

Ci sembra ragionevole INCENTIVARE E FAVORIRE la realizzazione di sistemi di ancoraggio, se e quando possibile e qualora detti sistemi effettivamente possano favorire la sicurezza, e non, apoditticamente, a prescindere dalle condizioni al contorno.

L'obbligo è prescrivibile solo per interventi edilizi in cui l'installazione è plausibilmente realizzabile, Vale la pena segnalare che i requisiti tecnici cogenti di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a) della legge regionale 25 novembre 2002 n. 31 (richiamati nell'art. 6 della LR 2/2009), sono stati ABROGATI dall'art. 59.1.a della LR 15/2013

- 1.2 - L'**eventuale** installazione dei dispositivi di ancoraggio di cui al punto precedente non esonera il committente dei lavori ed il datore di lavoro dell'impresa esecutrice dalla valutazione dei rischi tenendo conto della priorità dell'utilizzo delle misure di protezione collettive rispetto a quelle individuali ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 81/08.

Il comma contiene la maggiore critica alla stesura attuale della delibera: il D.Lgs. 81/08 OBBLIGA ad effettuare la valutazione dei rischi "tenendo conto della priorità dell'utilizzo delle misure di protezione collettive", mentre i dispositivi di ancoraggio sono sistemi individuali. In altre parole si OBBLIGA il cittadino ad adottare obbligatoriamente un sistema di riduzione del rischio diverso da quello ritenuto il migliore dalla legge nazionale. Pertanto in coerenza con il punto 1.1 riteniamo che l'installazione del sistema debba essere una scelta e non un obbligo, fermo restando che comunque DEVONO essere valutati i rischi nel caso di lavori in quota

- 1.3 I dispositivi di ancoraggio installati sono un elemento del sistema di protezione contro le cadute dall'alto che prevede sempre l'utilizzo da parte del lavoratore di un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) contro le cadute dall'alto. Tali DPI, ai sensi del D.Lgs 475/1992,b appartengono alla terza categoria ed in ottemperanza all'art. 77 comma 4, lettera h) e comma 5 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 è obbligatorio informare, formare ed addestrare coloro che ne fanno uso.

2. Definizioni

- 2.1 Ai fini di quanto disciplinato nel presente atto di indirizzo e coordinamento si intende per:

- a) **facciate vetrate continue che richiedono manutenzione costante (per semplicità definite FVMC) ampie e/o continue pareti a specchio**: **estese** pareti di tamponatura dell'edificio che per materiale e tipologia richiedano manutenzione costante (pulizia, revisione ecc.),

Sono ESCLUSE dalla presente definizione le facciate vetrate continue:

- di superficie \leq a 120 mq senza soluzione di continuità
- realizzate con sistemi tecnologici che consentano la manutenzione e la pulizia direttamente dall'interno dell'edificio;
- di edifici dotati di sistema di pulizia fisso;
- per le quali sia previsto un sistema di pulizie e manutenzione alternativo documentato.

La definizione "estese" è troppo vaga per potere essere un idoneo riferimento legislativo. Si propone la definizione di un limite dimensionale, sufficientemente rilevante per giustificare un sistema di ancoraggio. Logicamente, si escludono tutti i sistemi che consentano la manutenzione e la pulizia direttamente dall'interno dell'edificio, e tutti quelli per i quali può essere previsto un sistema alternativo (che sarà comunque documentato nell'atto abilitativo);

- b) **accesso alla copertura**: punto sulla copertura raggiungibile mediante un percorso, in grado di consentire il trasferimento in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali ed utensili da lavoro;
- c) **ancoraggio strutturale**: elemento o gli elementi fissati in modo permanente ad una struttura, a cui si può applicare un dispositivo di ancoraggio o un dispositivo di protezione individuale.
- d) **copertura**: delimitazione superiore dell'involucro esterno costituita da una struttura portante e da un manto di copertura, ~~finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici;~~

la precisazione è superflua e potrebbe ingenerare confusioni interpretative

- e) **copertura portante**: copertura con capacità portante sufficiente a sostenere i carichi di esercizio così come definito dal D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";

- f) **copertura non portante:** copertura con capacità portante insufficiente a sostenere i carichi di esercizio così come definito dal D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008 *“Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”* in relazione alla tipologia strutturale (es. vetroresina, solette costituite da tavelloni in cotto) o alle condizioni di degrado (es. strutture in legno in cattivo stato di conservazione);
- g) **copertura praticabile:** copertura sulla quale è possibile l'accesso ed il transito di persone, anche con attrezzature portatili, senza predisposizione di particolari mezzi e/o misure di sicurezza, in quanto non sussistono rischi di caduta di persone e/o di cose dall'alto né rischi di scivolamento in condizioni normali (UNI 8088);
- h) **copertura non praticabile:** copertura sulla quale non è possibile l'accesso e il transito di persone senza predisposizione di particolari mezzi e/o misure di sicurezza contro il pericolo di caduta di persone e/o cose dall'alto e contro i rischi di scivolamento (UNI 8088).
- i) **dispositivo di ancoraggio:** elemento o serie di elementi o componenti contenenti uno o più punti di ancoraggio (UNI EN 795);
- l) **dispositivo di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall'alto:** dispositivo atto ad assicurare una persona ad un punto di ancoraggio in modo da prevenire o arrestare una caduta dall'alto in condizioni di sicurezza (UNI EN 363);
- m) **Elaborato tecnico:** documento contenente indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, certificazioni di conformità e quanto altro è necessario ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per la caduta dall'alto a cui sono esposti i soggetti che eseguono lavori riguardanti la copertura nonché quelli riguardanti le facciate con ampie e/o continue pareti a specchio.
- n) **gancio di sicurezza da tetto:** elemento da costruzione posto sulla superficie una copertura per assicurare le persone e per fissare carichi;
- o) **involucro esterno:** struttura perimetrale di tamponamento dell'edificio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici;
- p) **linea di ancoraggio:** linea flessibile tra ancoraggi strutturali a cui si può applicare il dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto;
- q) **percorso di accesso alla copertura:** tragitto/i che un operatore deve compiere internamente od esternamente al fabbricato per raggiungere il punto di accesso alla copertura;
- r) **punto di ancoraggio:** elemento a cui il dispositivo di protezione individuale può essere applicato dopo l'installazione del dispositivo di ancoraggio (UNI EN 795);
- s) **sistema di protezione contro le cadute dall'alto:** sistema conforme all'art. 115 del DLgs. 81/08;
- t) **sistema di arresto caduta:** dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto comprendente un dispositivo di presa per il corpo (imbracatura) e un sottosistema di collegamento (assorbitore di energia e cordino) ad un punto di ancoraggio sicuro, destinati ad arrestare le cadute (UNI EN 363).
- u) **tirante d'aria:** distanza minima, misurata in verticale, necessaria ad arrestare in sicurezza un lavoratore in un sistema di arresto caduta.
- v) **transito ed esecuzione di lavori sulla copertura:** possibilità di spostamento e di lavoro in sicurezza su tutta la superficie delle coperture.
- z) **TUBC:** Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Testo Unico dei Beni Culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge Regionale 6 luglio 2002, n. 137).
- w) **TUSL:** Testo Unico della Sicurezza sui luoghi di Lavoro, D.Lgs 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche

Si introducono ulteriori definizioni, che verranno usate di seguito nel testo

3. Ambito di applicazione

Il presente atto di indirizzo e coordinamento si applica agli edifici pubblici e privati quando si intendono realizzare:

- interventi di nuova costruzione
- interventi l'involucro esterno (pareti esterne perimetrali e/o coperture) di edifici esistenti assoggettati a regime abilitativo, di cui all'art. 9 della L.R. 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia). Nel caso di opere pubbliche, di cui alla lettera b) dell'art 10 della predetta legge, i predetti interventi, saranno approvati previo accertamento di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi ai sensi del D.P.R. n. 383/94 e successive modifiche.
- interventi riguardanti l'involucro esterno (pareti esterne e/o coperture) di edifici esistenti non assoggettati a titolo abilitativo ma ad obbligo di comunicazione con Notifica Preliminare ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 81/2008.

A titolo esemplificativo la Notifica preliminare è dovuta quando ricorra uno delle seguenti tipologie:

TIPO	PIÙ IMPRESE ESECUTRICI	LAVORI > 200 UOMINI/GIORNO UNA SOLA IMPRESA ESECUTRICE	UNA IMPRESA ESECUTRICE E SUCCESSIVE PIÙ IMPRESE
NOTIFICA PRELIMINARE	SI	SI	SI

La definizione precedente degli interventi per i quali l'installazione dei sistemi di ancoraggio è obbligatoria, non è chiara, è ambigua, e si presta a mille interpretazioni diverse. Ciò consente una rincorsa alle soluzioni di comodo, alla elusione della norma (quindi alla esecuzione abusiva delle opere e ai lavori in assoluta pericolosità), e alle asseverazioni fraudolente e di comodo. Proponiamo una definizione molto più chiara, inequivocabilmente applicabile nei casi in cui ne viene prescritta l'obbligatorietà

3.1 L'applicazione di questa norma è:

a) - **OBBLIGATORIA** per tutti gli interventi:

1. di nuova costruzione che prevedano la realizzazione di coperture portanti o FVMC (limitatamente alle coperture e/o facciate realizzate nell'ambito dell'intervento)
2. che implicano la realizzazione e/o sostituzione di FVMC;
3. che prevedono il completo rifacimento o il completo consolidamento strutturale delle coperture

L'obbligo è comunque inteso **limitatamente alle parti di coperture e/o facciate oggetto dell'intervento**

(la nuova costruzione potrebbe includere interventi che NON prevedono la realizzazione di coperture, si preferisce quindi sancire l'obbligo solo per gli interventi per i quali la realizzazione del sistema è ragionevolmente realizzabile in relazione agli interventi edilizi previsti).

Inoltre l'installazione dei dispositivi deve essere circoscritta alle porzioni di edificio realizzate nell'ambito dell'intervento (chi richiede l'intervento ha titolarità per intervenire);

Nella stesura attuale, OGNI intervento richiede un titolo abilitativo (Non vi sono interventi eseguibili con CIL), pertanto tutti gli interventi per cui l'installazione dei sistemi di ancoraggio è obbligatoria, IMPLICANO UNA COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI (quindi una consegna finale della documentazione relativa ai sistemi stessi)

b) **FACOLTATIVA, MA INCENTIVATA E FAVORITA** per tutti gli altri interventi edilizi, inclusa anche la sola e semplice installazione dei sistemi di ancoraggio, non associata ad altri interventi edilizi.

L'obbligo è comunque inteso **limitatamente alle parti di coperture e/o facciate oggetto dell'intervento**

Per ogni intervento che prevede l'installazione dei sistemi di ancoraggio per i lavori in quota, sono applicate le semplificazioni e incentivazioni di cui al punto 9 della presente norma.

Si ritiene che in tutti i casi ogni cittadino deve potere installare i sistemi di ancoraggio con tutte le semplificazioni e le incentivazioni che è possibile congegnare.

Questa norma istituisce comunque la

c) – OBBLIGATORIETA' GENERALE, (PER TUTTI GLI INTERVENTI EDILIZI DI QUALSIASI GENERE E RELAZIONATI A QUALSIASI TITOLO ABILITATIVO O PRATICA EDILIZIA), DI SPECIFICARE LE MODALITA' DELL'ACCESSO IN QUOTA PER LE SUCCESSIVE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE CORRELATE ALL'INTERVENTO STESSO.

Per qualsiasi intervento edilizio di qualsiasi tipo che implichi un successivo accesso alle coperture o alle FVMC, (manutenzione di impianti, manutenzione dei coperti, pulizie, ecc.) devono in ogni caso essere previste e documentate le modalità per favorire in sicurezza eventuali successivi lavori in quota correlati all'intervento, come precisato all'art. 4.11 della presente norma

Con questo comma, si prescrive che comunque, per qualsiasi intervento edilizio di qualsiasi tipo che implichi un successivo accesso alle coperture o alle FVMC, devono essere previste le modalità per garantire eventuali successivi lavori in quota correlati all'intervento, specificandole sul Fascicolo dell'Opera, già obbligatorio ai sensi dell'art. 91.1.b del TUSL. Il Fascicolo dell'Opera deve poi essere consegnato al SUE, come allegato al certificato di agibilità, in modo da renderne in qualche modo "ufficiali" le prescrizioni e obbligando i successivi interventi in quota ad osservarle, responsabilizzando committenti e proprietari in genere.

3.2 Per i casi di sanatoria di interventi **del tipo elencato al comma 3.1.a, realizzati senza titolo abilitativo o in difformità da esso** ~~che riguardano l'involucro esterno di un edificio esistente (pareti esterne perimetrali e/o coperture) realizzati sine titolo, ovvero oppure per interventi di sanatoria in difformità del titolo abilitativo,~~ (ex art. 36 "Accertamento di conformità", del T.U. 6 giugno 2001, n. 380 - testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), l'istanza deve includere, nella documentazione prevista, anche l'Elaborato tecnico.

Qualora nell'istanza di sanatoria siano richiesti nuovi interventi **del tipo elencato al comma 3.1.a, nell'ambito degli interventi riguardanti l'involucro esterno di un edificio esistente (pareti esterne perimetrali e/o coperture)**, alla documentazione già prevista deve essere allegata una dichiarazione di impegno alla progettazione e installazione prima del termine dei lavori, dei dispositivi di ancoraggio fissi e in tal caso l'Elaborato tecnico, deve essere depositato presso lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) entro la fine dei lavori.

~~3.3 Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente atto di indirizzo e coordinamento:~~

- ~~–le coperture completamente portanti poste ad un'altezza inferiore ai 2,00 m, calcolati a partire dal filo di gronda rispetto ad un piano stabile;~~
- ~~–le coperture completamente portanti dotate di parapetto perimetrale continuo e completo alto almeno 1 m;~~
- ~~–le ampie e/o continue pareti a specchio esterne degli edifici per la cui manutenzione siano installati dispositivi permanenti per l'utilizzo di attrezzature/strutture di protezione collettiva (ponti sospesi, piattaforme di lavoro auto sollevanti o altro):~~

Si propone una identificazione degli interventi per cui NON E' OBBLIGATORIA l'applicazione della norma, identificando le opere e le situazioni in cui:

- L'applicazione della norma potrebbe comportare aggravi della sicurezza;

- Non è possibile eseguire l'installazione dei sistemi di ancoraggio per mancanza della titolarità sul bene;
- Vi sono pareri o prescrizioni sovraordinate inderogabili
- Tecnicamente non è possibile o economicamente sostenibile l'applicazione della norma;
- Sia possibile adottare sistemi di pari o superiore livello di sicurezza

3.3 - ~~Sono escluse dall'ambito di~~ La applicazione del presente atto di indirizzo e coordinamento **NON è cogente nei seguenti casi:**

~~a) le coperture completamente portanti poste ad un'altezza inferiore ai 2,00 m, calcolati a partire dal filo di gronda rispetto ad un piano stabile;~~

La definizione è troppo vaga e incerta. Una copertura con altezza di gronda inferiore a 2,00m potrebbe avere la sommità ad esempio a 5 metri, e i lati a tutte le altezze intermedie. Non esiste alcuna definizione di "piano stabile". Si ritiene preferibile eliminare questa condizione.

a) coperture **completamente** portanti dotate di parapetto perimetrale continuo e completo alto almeno 1 m;

la precisazione "completamente" è troppo ambigua: una copertura portante e praticabile, con parapetto continuo alto almeno un metro, potrebbe essere **NON** portante in alcune situazioni (lucernari, evacuatori di fumo e calore ecc....)

b) coperture di superficie $\leq 5,00$ mq;

si escludono così le pensiline, le tettoie, e in generale tutte le porzioni di copertura troppo piccole per potere essere ragionevolmente dotate di sistemi di ancoraggio

c) ~~FVMC ampie e/o continue pareti a vetrate esterne degli edifici~~ per la cui manutenzione siano installati dispositivi permanenti per l'utilizzo di attrezzature/strutture di protezione collettiva (ponti sospesi, piattaforme di lavoro auto sollevanti o altro), o **le facciate realizzate con sistemi tecnologici che consentano la manutenzione e la pulizia direttamente dall'interno dell'edificio;**

si adottano definizioni della DAL, e si chiarisce cogenza dell'intervento in relazione alle caratteristiche dei sistemi tecnologici adottati

d) **Tutti gli interventi per cui eventuali pareri sovraordinati siano preclusivi della applicazione dei sistemi (eventuali pareri contrari Soprintendenza, ecc.);**

e) **Tutti gli interventi nei quali vi siano motivi ostativi documentati (divieti, mancanza di completa titolarità dei diritti sul bene interessato, ecc.); nei casi in cui l'applicazione della presente DAL è cogente, il titolo abilitativo deve comprendere la documentazione attestante tali motivi.**

f) **Tutti gli interventi in cui siano proposti sistemi di accesso alle FVCM e alle coperture, alternativi ai sistemi di ancoraggio, opportunamente documentati nel fascicolo dell'opera (art. 91 del d.lgs. 81/08)**

g) **In tutti questi casi, qualora gli interventi implicino un successivo accesso alle coperture o alle FVCM, devono essere previste le modalità per garantire eventuali successivi lavori in quota correlati all'intervento, devono essere osservate le prescrizioni di cui al punto 4.11 della presente norma**

Per tutti gli interventi l'installazione dei sistemi di ancoraggio è comunque consentita in via facoltativa, nel qual caso si applicano le semplificazioni e gli incentivi di cui al punto 9.

4. Adempimenti

- 4.1 - Per i casi di cui al punto precedente 3.1 il **richiedente del titolo abilitativo proprietario dell'edificio o il committente dei lavori**, **allega alla documentazione una dichiarazione di impegno alla progettazione ed alla installazione prima del termine dei lavori dei dispositivi di ancoraggio permanenti nonché al deposito dell'Elaborato Tecnico dei dispositivi di ancoraggio, di cui al successivo punto 6, d'ora in avanti citato come Elaborato Tecnico, entro la fine dei lavori, presso lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE)**

provvede:

Per gli interventi soggetti a **permesso per costruire o altro titolo rilasciato regime abilitativo o a conformità nella prevista documentazione da allegare, ai sensi di quanto disciplinato dalla Legge Regionale n. 15/2013 e dall'art. 19 della L. 241/1990, ad includere il richiedente del titolo abilitativo allega alla documentazione anche il progetto del sistema di ancoraggio (art. 6.2.f e 6.2.g) al fine di ottenere i necessari pareri preventivi obbligatori necessari una dichiarazione di impegno alla progettazione ed alla installazione prima del termine dei lavori dei dispositivi di ancoraggio permanenti nonché al deposito, dell'Elaborato Tecnico dei dispositivi di ancoraggio, di cui al successivo punto 7, d'ora in avanti citato come Elaborato Tecnico, entro la fine dei lavori, presso lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE)**

Si propone una stesura più chiara e precisa dell'articolo, dato che nella stesura della DAL gli impegni sono gli stessi, e non se ne comprende la differenziazione

~~b) per gli interventi soggetti alla sola presentazione della Notifica Preliminare, trasmette allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE), contestualmente agli adempimenti previsti per la stessa, una dichiarazione di impegno alla progettazione ed alla installazione dei dispositivi di ancoraggio permanenti, nonché al deposito, entro la fine dei lavori, presso lo Sportello unico per l'edilizia, dell'Elaborato Tecnico di cui al successivo punto 4.7.~~

- 4.2 - Ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b) della Legge Regionale n. 11 del 26 novembre 2010, "Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata", la Notifica Preliminare **relazionata all'intervento** potrà essere redatta e trasmessa per via telematica.

- 4.3 - Nel caso l'edificio sia sottoposto a tutela da parte della Soprintendenza ai Beni Architettonici e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 21, comma 4 e 5 e dell'art. 22 del **TUBC (vincolo gravante sull'edificio) Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge Regionale 6 luglio 2002, n. 137)**, o a tutele derivanti da normativa comunale, il proprietario dell'edificio o il committente dei lavori deve acquisire preventivamente, alla realizzazione delle opere, le necessarie autorizzazioni degli enti preposti alla tutela da inserire nell'Elaborato tecnico.

In presenza di pareri contrari la applicazione della presente norma non è cogente

Precisazione indispensabile. Infatti la norma prevede di reperire il parere, ma non precisa cosa accade se questo parere è contrario.

- 4.4 - La mancata presentazione allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) della dichiarazione di impegno di cui al precedente punto 4.1 lettera a) costituisce causa ostativa al rilascio del Permesso di Costruire, impedisce altresì l'utile decorso ~~del termine di efficacia della Denuncia di Inizio Attività e per quanto riguarda~~ della SCIA e costituisce motivo valido per lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) per adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 19 della L 241/1990.

In sintesi: se alle domande non viene allegata la dichiarazione, il PPC non viene rilasciato, e i titoli autocertificati NON sono efficaci

4.5 - In caso di interventi realizzati in difformità ai suddetti titoli abilitativi edilizi si applica quanto previsto dall'art. 45 della L.R. 30 luglio 2013, n. 15 (Modifiche all'art. 17 (Accertamento di conformità) delle legge regionale n. 23 del 2004).

~~4.6 - Nei casi di cui al punto 5.1 lettera b), la mancata presentazione della dichiarazione di impegno da trasmettere allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) costituisce, per la stessa, motivo valido per adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dei lavori.~~

Il comma è una ripetizione del punto 4.4, e lessicalmente incomprensibile (il punto 5.1.b è riferito ad uno degli elementi costituenti l'idoneità del dispositivo di ancoraggio – probabilmente ci si riferiva al punto 4.1.b). Avendo già incluso tutte le casistiche plausibilmente possibili il punto 4.4, si propone la sostituzione del comma con il successivo

4.6 - La mancata consegna allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) dell'elaborato tecnico di cui al punto 6, costituisce impedimento alla presentazione della comunicazione di fine dei lavori.

Secondo la nostra proposta, l'installazione (quindi la comunicazione della documentazione), è obbligatoria solo per interventi che richiedono PPC o SCIA (NON CIL). In ogni caso, anche nel caso l'obbligo scatti per opere soggette a CIL, serve comunque la comunicazione di fine lavori, per cui il deposito della documentazione relativa al sistema di ancoraggio è obbligatoria

~~4.7 - L'Elaborato tecnico costituisce parte integrante del fascicolo del fabbricato di cui all'art. 24 della L.R. 30 luglio 2013, n. 15, nei casi in cui quest'ultimo sia previsto.~~

Attenzione: l'art. 24 della LR 15/13 E' STATO ABROGATO dall'art. 52 della LR 20.12.2013 n. 28. Si propone quindi l'abrogazione del comma e la sua sostituzione col seguente

4.7 - nei casi in cui si proceda alla realizzazione di sistemi di ancoraggio anche in situazioni in cui l'applicazione NON è cogente (art. 3.1.b della presente norma), il proprietario, il richiedente (nei casi in cui vi sia un titolo abilitativo correlato), o in ogni caso il soggetto avente titolarità del sistema montato, PUO' depositare al SUE l'Elaborato Tecnico di cui all'art. 6 della presente norma, entro la fine dei lavori, o contestualmente alla comunicazione della stessa.

In questo caso, quindi, anche chi decide di installare il sistema autonomamente, o contestualmente a interventi di manutenzione ordinaria, ecc., può depositare la documentazione come qualsiasi altra documentazione afferente il fabbricato come ed es. gli impianti, l'allacciamento in fognatura ecc.

4.8 - L'Elaborato tecnico di cui all'art. 6 della presente norma deve essere consegnato dall'installatore al proprietario dell'immobile o ad altro soggetto avente titolo.

4.9 - Il proprietario dell'immobile o altro soggetto avente titolo in occasione di interventi successivi sulle coperture e sulle ampie e/o continue pareti a specchio dell'edificio deve mettere a disposizione l'Elaborato tecnico ai soggetti interessati.

4.10 - L'Elaborato tecnico deve essere aggiornato in caso di interventi strutturali che riguardano le coperture e le ampie e/o continue pareti a specchio dell'edificio.

4.11- In generale, per tutti gli interventi che implicano l'accesso alle coperture o alle FVMC per manutenzioni correlate all'intervento (ad. es. posizionamento macchine o impianti che necessitano di manutenzione, o installazione di antenne per la ricezione radiotelevisiva, ecc.) in cui non sia obbligatorio, o non sia possibile l'installazione dei sistemi di ancoraggio, vi è l'obbligo di

a) specificare se e in quali occasioni potranno/dovranno essere necessari lavori in quota;

b) precisare sul Fascicolo dell'Opera (di cui all'art. 91.1.b del TUSL) le modalità, le tecnologie e i sistemi alternativi per garantire in sicurezza l'accesso alle coperture o alle FVMC per opere di manutenzione successive, in qualsiasi modo correlate all'intervento; dette modalità di accesso SONO PRESCRITTIVE PER QUALSIASI ACCESSO ALLE COPERTURE O ALLE FVMC, a meno che, in occasione dei successivi accessi ai lavori in quota, non vengano effettuate da parte del datore di lavoro diverse valutazioni di cui agli art. 15 e 111

del TUSL, valutazioni che saranno correlate ai singoli accessi in quota, e rinnovate di volta in volta.

(In altre parole, o si effettuano le valutazioni di cui agli artt. 15 e 111 del TUSL OGNI VOLTA che si effettua un accesso ai luoghi di lavoro in quota, o ci si avvale delle prescrizioni contenute nel fascicolo dell'opera suddetto. Si lascia quindi libertà di valutare caso per caso la modalità di accesso alle zone di lavoro in quota).

- c) **consegnare il Fascicolo dell'Opera** suddetto al SUE contestualmente alla comunicazione di fine dei lavori (in caso di intervento correlato ad un titolo abilitativo), o prima della fine dei lavori (in caso di interventi di attività edilizia libera);

Con questo comma, si prescrive che comunque, per qualsiasi intervento edilizio di qualsiasi tipo che implichi un successivo accesso alle coperture o alle FVMC, devono essere previste le modalità per garantire eventuali successivi lavori in quota correlati all'intervento, specificandole sul Fascicolo dell'Opera, già obbligatorio ai sensi dell'art. 91.1.b del TUSL. Il Fascicolo deve poi essere consegnato al SUE, in modo da renderne in qualche modo "ufficiali" le prescrizioni e obbligando i successivi interventi in quota ad osservarle, responsabilizzando committenti e proprietari in genere.

5. **Idoneità del dispositivo di ancoraggio**

5.1 - I dispositivi di ancoraggio permanenti realizzati prima dell'entrata in vigore del presente atto di indirizzo e coordinamento, risultano conformi alle disposizioni del presente atto di indirizzo se corredati da:

- a) relazione di calcolo di idoneità del supporto, o **certificato di collaudo a firma del collaudatore**;
- b) certificazioni del produttore dei dispositivi di ancoraggio;
- c) dichiarazione di corretta installazione dell'installatore;
- d) manuale d'uso;
- e) programma di manutenzione.

In molti casi NON E POSSIBILE produrre il calcolo, per oggettiva impossibilità di reperire i dati e le informazioni necessarie; si ritiene comunque che un collaudo sia misura anche migliore per garantire la sicurezza del sistema

Nel caso non siano disponibili tali documenti ovvero siano disponibili solo in parte, il dispositivo di ancoraggio permanente è conforme alle disposizioni del presente atto di indirizzo se corredato da una relazione tecnica di progetto completa dei documenti mancanti, a firma di un tecnico professionista abilitato come previsto dalla normativa vigente.

5.2 - La mancata documentazione del dispositivo di ancoraggio permanente di cui al punto precedente comporta la sua non idoneità all'uso. Qualora ricorrano le condizioni di intervento sull'edificio di cui al punto 3.1 trovano applicazione gli obblighi previsti dal presente atto di indirizzo e coordinamento.

6. **Elaborato Tecnico dei dispositivi di ancoraggio**

6.1 - L'Elaborato tecnico deve essere redatto a cura di un tecnico abilitato.

6.2 - L'Elaborato tecnico deve contenere:

- f) le soluzioni progettuali con evidenza del rispetto delle misure preventive e protettive di cui al successivo punto 7;
- g) gli elaborati grafici (planimetrie, prospetti, sezioni, ecc.) in scala adeguata in cui siano indicati i percorsi, gli accessi, le misure di sicurezza e i sistemi di arresto di caduta a tutela della persone che accedono, transitano e operano sulla copertura;
- h) fotografie;
- d) relazione di calcolo di idoneità del supporto o **certificato di collaudo a firma del collaudatore**;
- e) certificazioni del produttore dei dispositivi di ancoraggio;
- f) dichiarazione di corretta installazione dell'installatore;
- g) manuale d'uso;
- h) programma di manutenzione.

Stessa precisazione del comma 5.1 - In molti casi NON E POSSIBILE produrre il calcolo, per oggettiva impossibilità di reperire i dati e le informazioni necessarie; si ritiene comunque che un collaudo sia misura anche migliore per garantire la sicurezza del sistema

7. Misure preventive e protettive

7.1 - Il presente punto disciplina le misure preventive e protettive, per i successivi interventi sulle coperture e le ampie e/o continue pareti a specchio degli edifici, finalizzate a mettere in sicurezza:

- a) il percorso di accesso alla copertura ~~e alle FVMC all'ampie e/o continue pareti a specchio;~~
- b) l'accesso alla copertura ~~e alle FVMC all'ampie e/o continue pareti a specchio;~~
- c) il transito e l'esecuzione dei lavori.

7.2 - In riferimento al punto 7.1 si precisa che:

- a) i percorsi e gli accessi devono essere **preferibilmente** di tipo permanente (precisazione necessaria: potrebbe essere necessario predisporre misure di protezione mobili, o da installare solo in occasione di accessi alla copertura – vedi anche punto 7.3)
- b) il transito e l'esecuzione dei lavori devono essere garantiti attraverso elementi protettivi permanenti.

7.3 - Nei casi in cui non sia possibile adottare le suddette misure di tipo permanente, nell'Elaborato tecnico, devono essere specificate le motivazioni in base alle quali tali misure risultano non realizzabili. Devono altresì essere progettate e documentate le misure di tipo provvisorio previste in sostituzione, **e sono prescritti gli adempimenti di cui al punto 4.11 della presente norma**

7.4 - Le misure preventive e protettive devono soddisfare le seguenti prescrizioni generali:

a) Percorsi di accesso

I percorsi di accesso alla copertura devono essere tali da consentire il passaggio di operatori, dei loro utensili da lavoro e di materiali in condizioni di sicurezza. Lungo l'intero sviluppo dei percorsi è necessario che:

- a.1) gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, siano chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo;
- a.2) **nei tratti di percorso che non possono fruire dell'illuminazione naturale**, sia garantita una illuminazione di almeno venti lux; (precisazione necessaria: altrimenti potrebbe sembrare che anche i percorsi esterni devono avere una illuminazione)
- a.3) **qualora il percorso interessi zone o parti dell'edificio dichiarate non agibili, o non fruibili** sia nota la portata massima degli elementi costituenti il percorso, **e che questa sia segnalata** (tutte le parti dell'edificio devono comunque rispondere alle prescrizioni delle NTC quindi, se fruibili, devono rispondere a quelle prescrizioni; mentre per parti non fruibili o accessibili, è giusto vengano specificate le portate)
- a.4) la larghezza del percorso non sia inferiore a 0,60 m per il solo transito dell'operatore.

b) Accessi alla copertura

La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno od esterno, in grado di garantire il passaggio ed il trasferimento di un operatore e di materiali ed utensili in condizioni di sicurezza. Nel caso di accesso **dall'interno**, lo stesso deve possedere le seguenti caratteristiche:

- b.1) se costituito da una apertura verticale la larghezza minima deve essere di 0,70 m ed l'altezza minima deve essere di 1,20 m; (vengono conservate le dimensioni minime suggerite dalla DAL, ma proponendo correttivi al punto 9, tesi ad evitare la necessità

di attivare una pratica sismica per la semplice realizzazione dell'accesso alle zone in quota).

b.2) se costituito da una apertura orizzontale od inclinata il dimensionamento deve essere stabilito sui prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare; se di forma rettangolare, il lato inferiore libero di passaggio deve essere almeno 0,70 m e comunque di superficie non inferiore a 0,50 m²; **per interventi sulle coperture esistenti, è ammessa una larghezza di 0,50 m e comunque di superficie non inferiore a 0,50 m²**; anche in questo caso, per interventi su coperture esistenti, l'interasse fra i travetti (di legno ma anche di laterizio), molto spesso è inferiore a 0,70 cm, quindi obbligherebbe alla modifica dell'assetto strutturale del coperto. Si ritiene che per interventi sull'esistente le dimensioni ridotte dell'accesso possano favorirne la realizzazione, incentivando così l'installazione dei sistemi di ancoraggio)

c) Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture

Il transito sulle coperture deve garantire, a partire dal punto di accesso, il passaggio e la sosta/esecuzione dei lavori in sicurezza mediante elementi protettivi, quali:

- c.1) parapetti;
- c.2) linee di ancoraggio;
- c.3) dispositivi di ancoraggio;
- c.4) passerelle o andatoie per il transito di persone e materiali;
- c.5) reti di sicurezza;
- c.6) impalcati;
- c.7) ganci di sicurezza da tetto.

Eventuali parti della copertura non portanti con rischio di sfondamento della superficie di calpestio devono essere adeguatamente protette e qualora non sia tecnicamente possibile devono essere espressamente segnalate come rischio residuo all'interno dell'Elaborato tecnico.

7.5 - L'impiego di ganci di sicurezza da tetto è consentito solo per brevi spostamenti o laddove le linee di ancoraggio risultino non installabili per le caratteristiche strutturali delle coperture.

8. Disposizioni di adeguamento del Regolamento Urbanistico Edilizio

8.1 - Le disposizioni contenute nel presente atto di indirizzo e coordinamento acquisteranno efficacia decorsi sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

9. Misure di incentivazione e semplificazione procedurale al fine di favorire l'installazione dei sistemi di ancoraggio

9.1 – Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente norma, i Comuni devono prevedere la gratuità del canone per l'occupazione del suolo pubblico per tutta la durata dei lavori, con un massimo di 60 giorni di durata dell'occupazione, adeguando e modificando di conseguenza i loro regolamenti relativi. Tale gratuità si applica solo a fronte del deposito al SUE dell'Elaborato Tecnico di cui all'art. 6 della presente norma. Il regolamento per l'occupazione del suolo pubblico determina le modalità di gestione di tale facilitazione (ad esempio, pagamento anticipato e restituzione solo al deposito dell'Elaborato Tecnico). La RER istituisce un fondo specifico per compensare ai Comuni l'eventuale ammanco corrispondente ai mancati introiti dei canoni di occupazione del suolo pubblico

Si tratta di un contributo molto basso in relazione agli oneri, ma almeno dà la sensazione che l'onere per l'incremento della sicurezza sia condiviso anche economicamente fra committenti e amministrazioni

- 9.2 – La semplice installazione di sistemi di ancoraggio, senza altre opere edilizie correlate, è considerata intervento attuabile direttamente senza alcun titolo abilitativo e senza alcuna comunicazione preventiva (art. 7.1 LR 15/2013). Sono fatti salvi tutti gli adempimenti di cui al d.lgs. 81/08 e s.m., nonché il deposito dell'Elaborato tecnico di cui all'art. 6 della presente norma, secondo quanto stabilito dalla presente norma.

Si tratta di una semplificazione che consente di ridurre al minimo possibile gli adempimenti burocratici, a favore della installazione dei sistemi di ancoraggio.

- 9.3 - I sistemi di ancoraggio, nonché gli accessi alle coperture (qualora di dimensioni non superiori del 10% rispetto a quelle precisate all'art. 7.4.b della presente norma), sono considerati interventi che non alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici come da art. 149 del TUBC, e per i quali, pertanto, NON è richiesta autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge Regionale 6 luglio 2002, n. 137),

In presenza comunque di eventuale parere contrario alla installazione dei sistemi di ancoraggio relazionata ad autorizzazioni paesaggistiche, o in caso di annullamento della stessa da parte della soprintendenza competente, la applicazione della presente norma non è cogente.

Precisando che i sistemi sono opere che non incidono sul paesaggio, questo comma precisa che per montare i sistemi di ancoraggio, inclusa la realizzazione degli accessi, NON sarà necessario reperire autorizzazione paesaggistica (con un risparmio di circa 100 giorni). Tale precisazione consentirebbe una decisa e forte incentivazione, rimuovendo la necessità di attivare una pratica (due nel caso di difformità esistenti), e facendo risparmiare al cittadino diverse migliaia di € e fino a 8-10 mesi di attese per i tempi della burocrazia.

- 9.4 - Semplificazioni normative in relazione alla normativa sismica (LR 19/08 e delibere correlate), con allineamenti fra le prescrizioni della presente DAL e quelle contenute nella normativa regionale sismica

- 1 – al punto B.3.3. della DGR 687/2011, è aggiunto il seguente comma: “d) – realizzazione di sistemi di ancoraggio per lavori in quota, come da DAL 149/2013”.

Questa precisazione è indispensabile per definire tutti i sistemi di ancoraggio come Interventi privi di Rilevanza sulla Pubblica Incolumità (Ipripi), ed evitare che possano a loro volta ingenerare la necessità di una pratica sismica collegata. L'inclusione è indispensabile per “includere” i sistemi di ancoraggio negli Ipripi, dato che se non vi è una specifica definizione, non possono essere considerati tali (art. 1.1 della DGR 687/11 secondo periodo)

- 2 – il punto B.4.6.c della DGR 687/2011 è modificato come segue:
“Realizzazione, e modifica di apertura in pareti murarie portanti, di superficie netta del foro $\leq 1,00 \text{ m}^2$ e larghezza massima di 0,70 m, purché debitamente cerchiata e distante almeno 1 m dagli incroci e dagli angoli murari, ad esclusione di interventi sistematici che alterino in maniera sostanziale il comportamento della parete. (L2)”

Questa precisazione è indispensabile per definire tutti i sistemi di ancoraggio come Interventi privi di Rilevanza sulla Pubblica Incolumità (Ipripi), ed evitare che possano a loro volta ingenerare la necessità di una pratica sismica collegata

10. **Schema sinottico degli interventi e degli adempimenti correlati**

Il seguente schema riporta gli adempimenti necessari in relazione alle diverse tipologie di interventi e delle eventuali condizioni specifiche.

TIPO DI INTERVENTO	Casistiche specifiche	OBBLIGO installazione sistemi di ancoraggio	DEROGA (comunque descrizione dei sistemi alternativi e consegna fascicolo dell'opera)
Nuova costruzione (che preveda realizzazioni di coperture o FVMC)	parere SBAP favorevole		
	parere SBAP contrario		
intervento che implica la realizzazione o il rifacimento e/o consolidamento strutturale di coperture o FVMC	parere SBAP favorevole		
	parere SBAP contrario		
eventuali ristrutturazioni strutturali in cui NON sia possibile installare sistemi di ancoraggio (per motivi diversi)			
TUTTI gli interventi che richiedano futuri accessi alle coperture o alle FVMC per manutenzioni impianti correlati o pulizie	in qualunque caso		